



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno  
POLIZIA LOCALE

Prot.n. 5548/2010 ev/adc

Santa Giustina, 07.06.2010

Publicato all'Albo Pretorio  
Reg. n. 249  
dal 08.06.2010  
al 06.07.2010

## **Ordinanza n. 32/2010 Obbligo di manutenzione delle aree ubicate nel territorio Comunale.**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che all'interno del territorio comunale esistono aree incolte per le quali i proprietari tralasciano e/o non effettuano la manutenzione con la dovuta perizia;

**Preso atto** che dette circostanze sminuiscono il decoro delle zone e che la vegetazione infestante può favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti serpenti e di animali nocivi quali zanzare e mosche che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati ed in accumuli di materiale vegetale ed arido;

**Preso atto** che pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di aree prive di manutenzione, con la presenza di vari generi di rifiuti e conseguente proliferazione di animali;

**Ravvisata**, per i motivi su esposti, la necessità intervenire per porre rimedio alle problematiche segnalate;

**Visto** il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

**Visto** il Regolamento Edilizio comunale;

### **ORDINA**

Ai proprietari e/o affittuari delle aree ubicate all'interno del territorio comunale, di tenere le aree pulite senza sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, immondizie e rifiuti di vario genere e assicurare il perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione e del prato al fine di evitare, oltre agli inconvenienti igienico sanitari, il degrado con il conseguente danneggiamento all'immagine del territorio.

### **RENDE NOTO**

- che chiunque violerà il dispositivo della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 inserito dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali (pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00);
- che l'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, la sanzione amministrativa sopra indicata;
- che, qualora i proprietari o gli affittuari non provvedano a quanto sopra disposto, il Sindaco ordinerà ai medesimi di eseguire i lavori necessari entro un termine congruo a seconda dell'entità delle opere, decorso il quale i lavori saranno eseguiti d'Ufficio con rivalsa delle spese sostenute a carico del/dei contravventore/i;
- che il presente provvedimento sostituisce le disposizioni impartite con le precedenti ordinanze disciplinanti la materia in oggetto, le quali si intendono pertanto revocate a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e che ne verrà data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Ennio Vigne